

ciarlataneria del segreto, vi è quella della pubblicità, ed è quella appunto che, secondo l'andazzo del secolo nostro, è principalmente in fiore, perchè i più grandi ciarlatani sono quelli che più strombazzano su tutti i canti della città i loro pretesi miracoli, e questo strombazzamento, signori, che forse non si può impedire, non deve almeno essere favorito in una materia in cui il Governo, come credo avere dimostrato, prende qualche responsabilità.

Ma vediamo quali sono i danni che possono venire alla società se voi non accordate questa privativa. Un chimico può trovare un prodotto che i medici (notate bene che solo i medici danno il giudizio) giudichino eccellente; se non ha privativa, l'umanità non potrà servirsene in sollievo dei suoi mali. Io ricorro all'esempio della chimica, e domando: è egli forse perchè l'inventore n'avesse la privativa che prestamente se ne giovò l'arte medica e l'umanità? Oppure la mancanza della privativa ci ha ritardato il beneficio? Nessuno, o signori, fa o può fare un segreto, nelle attuali condizioni della scienza, di un prodotto chimico. Si dirà: non deve dunque avere un premio chi trova un medicamento nuovo? Sì; premiate lo scuopritore; e quando avvenga il raro caso che taluno arrechi un segnalato beneficio, non avverrà, siatene certi, che la nazione a cui appartiene l'inventore sia sconosciuta, specialmente se essa sia governata per sé medesima, vale a dire con istituzioni rappresentative.

Mi restringo pertanto a dire che, essendo quest'articolo sui medicamenti contrario alla massima a cui s'informa il progetto di legge, per la quale non deve il Governo portare giudizio sulla bontà o malvagità dell'invenzione, ed essendo contrario pure all'intendimento di riguardare solo il prodotto in sé stesso e non la virtù del prodotto, perchè col solo fatto di concedere privativa per un medicamento si viene a garantire che un prodotto giova alla cura delle infermità, io non posso, nè per quella poca reminiscenza che ho della disciplina studiata un tempo e delle fatte sperienze, nè per ufficio di deputato, intento nel pensiero del pubblico bene, approvare su questo capo dei medicamenti il partito proposto dal Governo e difeso dall'onorevole commissario regio.

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Autorevole sempre la parola del deputato Farini, acquista, nella presente questione, maggiore autorità dalle sue speciali cognizioni. Pur non di meno, o signori, le ragioni da lui addotte, per quanto splendidamente esposte, altrettanto mi sembra che manchino di fondamento.

Egli faceva un grave appunto al progetto del Governo quando cominciava dal dire che l'articolo 57 è in contraddizione con tutto il resto della legge; e, quello che è peggio, col principio che tutta quanta la informa.

Ora, o signori, questa imputazione a me sembra non meritata, quando rileggasi l'articolo 6 già votato dalla Camera e dall'onorevole deputato medesimo che or ora parlava.

L'articolo 6 al numero primo dice: « Non possono costituire argomento di privativa le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica.

È vero dunque che, secondo il presente progetto di legge, il Governo non riserba a sé alcuna disamina preliminare intorno al merito industriale, intorno alla novità intrinseca della invenzione, ma lascia ai tribunali il giudicare queste cose, lascia all'interesse privato il reclamare. Ma pure, o signori, non era possibile che da questa Camera uscisse una legge la quale lasciasse tanto arbitrio agli inventori da ottenere dalla pubblica autorità un attestato di privativa per una invenzione immorale.

Quante volte dunque, non dirò solo un farmacista, ma un industriale qualunque osi descrivere una macchina destinata a fini immorali (e pur troppo ce ne sono), quante volte un industriale osi presentare una descrizione somigliante, la vostra legge dà arbitrio all'ufficiale incaricato di respingerla; essa darà inoltre diritto all'inventore di reclamarne ed allora una Commissione giudicherà. Ma non si poteva estendere il principio di non fare esami preliminari sino al punto di concedere tanto eccessiva licenza.

Ora, posto che il principio di cui è questa legge informata non è che non vi debba essere esame di sorta, ma che non vi debba essere esame sul merito industriale e sulla novità dell'invenzione, io non so perchè, quando si tratta d'un medicamento, quando si tratta d'una preparazione farmaceutica che, siccome ho detto, potrebbe contenere un veleno, non possa, anzi non debba preliminarmente versare sull'esame della sua virtù medicinale quel magistrato che è meglio che altri nel caso di farlo, cioè il Consiglio che soprintende alla pubblica salute. Dunque mi pare che la legge sia purgata dalla nota di contraddizione che le apponeva l'onorevole deputato Farini.

Passando al merito della questione, egli aggiungeva che la legge promette un attestato di privativa per ogni nuovo prodotto; ma, secondo le parole dell'articolo 57, concederebbersi un attestato di privativa per un nuovo medicamento. Ora, chi dice medicamento, dice prodotto bensì, ma un prodotto che ha un'azione, una virtù speciale; dunque, dice egli, il Governo concederebbe la privativa, non pel prodotto, ma per questa virtù e azione medicinale.

Signori, ogni prodotto ha un uso speciale, anzi, appunto perchè ha uso, è utile, merita il nome di prodotto; chè le cose inutili non si chiamano prodotti. Ora, quale è l'utilità d'una preparazione farmaceutica destinata a guarire una malattia?

È appunto l'utilità per cui questa preparazione si chiama medicamento. Quale è l'utilità di quell'insieme di ruote, di fusi, di rocchetti, di stili, che forma una macchina? È appunto quella di poter ricevere il moto da un motore; modificarlo, e, modificato, comunicarlo ad un istrumento che dia un risultato industriale. Quando dunque si concede la privativa alla macchina, si concede essenzialmente a ciò che costituisce la macchina, e che è la sua destinazione utile. Ogniquivolta si concede una privativa alla preparazione farmaceutica destinata a curare la malattia, si concede necessariamente a quel prodotto che, per la sua speciale utilità e destinazione, piglia il nome di medicamento. Ma, mentre si concede a questo speciale prodotto, non è a dire però che si conceda ad altra cosa che al prodotto; che si conceda all'azione del medicamento, ovvero alla *formula* (siccome diceva l'onorevole deputato Polto), la quale non deve e non può costituire oggetto di privativa.

In quanto poi alla terza osservazione, cioè che il Governo assumerebbe una responsabilità, io domando anche intorno a ciò perdoni all'onorevole deputato. Quando il Governo fa esaminare dal Consiglio di sanità se una medicina, una preparazione farmaceutica sia utile o dannosa, e quando il Consiglio giudica che è utile e, ordinando a coloro che ne hanno fatto l'esame di conservare il segreto, concede all'inventore una privativa di fatto, io domando che cosa fa il Governo: assume o non assume la responsabilità di cui parlava l'onorevole deputato? Oggi, o signori, l'assume; ma, sostituendovi il sistema della privativa, cessa di assumerla; perciocchè oggi egli dice al pubblico: « La medicina, che voi non sapete di che è composta, che costituisce un segreto e che io,